



Camera dei Deputati
XI Commissione
(Lavoro Pubblico E Privato)

Atto Camera n. 1532-bis
XIX Legislatura

“Disposizioni in materia di lavoro (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532) (1532-bis)”

Indice:

1. [Assindatcolf](#)
2. [Il lavoro domestico in Italia: i dati](#)
3. [Posizione di Assindatcolf su DDL “Disposizioni in materia di lavoro”](#)

**Associazione Sindacale Nazionale
dei Datori di Lavoro Domestico**
Sede Nazionale
Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 Roma
www.assindatcolf.it

Tel. +39 06 32650284 - +39 06 32650952
Fax +39 06 32650503
N. Verde 800.162.261
E-Mail: nazionale@assindatcolf.it
C.F. 96183590585

1. Assindatcolf

Assindatcolf è l'[Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico](#), costituita nel 1983 al fine di rappresentare e tutelare la categoria dei datori di lavoro degli assistenti familiari. L'obiettivo che si pone è quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le problematiche legate al rapporto di lavoro domestico, al fine di valorizzarlo e di fornire ai rappresentanti del comparto le giuste risposte. Nel 1988, per consolidare il ruolo associativo nel settore, è stata costituita una federazione, la [Fidaldo](#), tramite la quale partecipa alla stipula degli accordi e dei contratti collettivi. Nel 2015 entra a far parte di [EFFE](#), European Federation for Family Employment and Homecare, che ha come mission quella di promuovere e tutelare il lavoro domestico a livello europeo. Di entrambe le federazioni – italiana ed europea – Assindatcolf detiene la vicepresidenza.

2. Il lavoro domestico in Italia: i dati

Il lavoro domestico in Italia è una forza lavoro composta **da oltre 2 milioni di addetti, in prevalenza donne (87,6% del totale) e per il 68,7% straniera (comunitaria e non)**. Si tratta di un settore caratterizzato da un'altissima percentuale di lavoro irregolare: **su oltre 2 milioni di addetti complessivi, il 58,7% di questi è occupato irregolarmente**, mentre secondo l'ultimo report INPS pubblicato a giugno 2023 all'interno della banca dati dell'Osservatorio sui Lavoratori Domestici, **quelli con contributi all'Inps del 2022 sono 894.299¹**. Tale dato fa registrare un decremento pari a -7,9% (-76.548 lavoratori) rispetto al 2021. Sul fronte dei **datori di lavoro** invece, quelli **regolarmente censiti all'Inps nel 2022 sono 979.651²**, ma aggiungendo le **famiglie che non hanno un rapporto di lavoro regolare**, arriviamo a **quota 2,2 – 2,4 milioni**.

¹<https://assindatcolf.it/wp-content/uploads/2023/06/StatInBreve-2023.pdf>

²Appendice statistica – XXII Rapporto annuale INPS <https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/rapporti-annuali/appendice-statistica--xxii-rapporto-annuale.html>

3) Posizione di Assindatcolf su DDL “Disposizioni in materia di lavoro”

Il DdL Lavoro (A.C. 1532-bis) è finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali. In quanto rappresentanti delle famiglie datrici di lavoro domestico, vorremmo portare alla vostra attenzione il nostro posizionamento sugli articoli di maggiore interesse per il nostro settore.

In particolare, per quanto concerne il periodo di prova – **articolo 6** – il DDL interviene specificando che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. Inoltre, stabilisce che la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi. Tale disposizione ci trova favorevoli non essendo la materia del periodo di prova, per i rapporti a tempo determinato, disciplinata dalla attuale normativa del CCNL di cui la scrivente è sottoscrittrice.

L'articolo 9 dispone che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di detta previsione per assenze superiori a cinque giorni, il rapporto si intende risolto consensualmente per volontà del lavoratore. La norma intende combattere una pratica largamente diffusa da lavoratori che, per ottenere la NASPI, si assentano illegittimamente. Tale disposizione ci trova favorevoli perché i datori di lavoro domestico non sono soggetti al pagamento del contributo INPS di accesso alla NASPI per i lavoratori del settore licenziati. Non essendo colpiti economicamente, danno seguito al licenziamento anche per la fattispecie prevista dalla norma, senza indagare le motivazioni (più o meno utilitaristiche) che hanno indotto il lavoratore a tale comportamento. In secondo luogo, la

conseguente mancata iscrizione NASPI in queste situazioni, diminuirà la deprecabile prassi del lavoro nero sino ad esaurimento del sostegno pubblico.

Per quanto riguarda gli articoli:

- **14** (*Attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi*);
- **15** (*Dilazione del pagamento dei debiti contributivi*);
- **16** (*Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati*);
- **17** (*Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva*),

la nostra considerazione generale è che queste disposizioni andrebbero valutate non solo considerando aziende ed imprese, ma anche di fronte ad un soggetto, come la famiglia che, in veste di datore di lavoro, non è assolutamente strutturato per adempimenti burocratici farraginosi. La nostra proposta è quella di coinvolgere attivamente le associazioni datoriali che sottoscrivono i contratti collettivi maggiormente rappresentativi del settore domestico, affinché queste possano dare il proprio contributo e fare da intermediari tra gli interessi della famiglia e le legittime aspettative dello Stato. Sarebbe, ad esempio, opportuno segnalare ai datori di lavoro domestico la possibilità di farsi assistere dalle associazioni datoriali che li rappresentano indicando gli indirizzi a cui rivolgersi per tale assistenza. Questa possibilità di rappresentanza potrebbe essere indicata anche in caso di normale interlocuzione con le famiglie datrici di lavoro domestico, sia nei momenti di iscrizione/variazione/cessazione dei rapporti, sia nella comunicazione dei contributi precalcolati trimestrali.

Inoltre, come già abbiamo avuto modo di segnalare anche a codesta Spett.le Commissione nell'ambito dell'esame della Legge di Bilancio 2024, l'interlocuzione tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS per la lotta all'evasione potrebbe trarre massima utilità dalla collaborazione con gli enti bilaterali del settore – anch'essi, peraltro, destinatari di contribuzione contrattualmente dovuta ma spesso evasa, con compromissione delle misure di assistenza e previdenza destinate ai



lavoratori, ma anche col rischio risarcitorio per le famiglie, molto spesso inconsapevolmente responsabili.

Nel complesso, salvo i suggerimenti indicati per gli articoli 14 - 17, esprimiamo parere favorevole alle norme introdotte per il settore del lavoro domestico.